



BONUS EDILIZI: RISOLUZIONE ADE N.58/E DEL 11 OTTOBRE 2022 - CESSIONE E REMISSIONE IN BONIS: LE ISTRUZIONI PER PAGARE LA SANZIONE

Posted on 12 Ottobre 2022



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [remissione in bonis](#), [risoluzione](#)

L'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione n. 58 del 11 ottobre 2022](#) ha fornito le **istruzioni per procedere al pagamento della sanzione connessa alla cd. remissione in bonis**, che consente al beneficiario di bonus edili "cedibili" di inviare la comunicazione per le opzioni (sconto in fattura o cessione) oltre i termini di legge.

Si ricorda che, la **Comunicazione dell'opzione per sconto in fattura/cessione del credito**, in linea generale, deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, e che suddetto termine è stato prorogato:

- al 29 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruita delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020;
- al 15 ottobre 2022, esclusivamente per i soggetti IRES e i titolari di P.IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

Al riguardo, la [Circolare 33/E del 6 ottobre 2022](#), di recente, ha chiarito che, superati tali termini, è in ogni caso consentita la trasmissione del modello di opzione avvalendosi della **remissione in bonis**, in presenza di determinate condizioni.

In particolare, al fine di poter utilizzare questo istituto, è necessario:

- il possesso dei requisiti sostanziali per la fruizione della detrazione cedibile;
- il possesso del contratto di cessione del credito o per l'ottenimento dello sconto sul corrispettivo in data anteriore alla scadenza ordinaria (29/4/2022 o 15/10/2022);
- l'assenza di attività di controllo sulla spettanza del bonus da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- il versamento della misura minima della sanzione amministrativa prevista (euro 250).

Su quest'ultimo punto, con la Risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate spiega che detta sanzione dovrà essere versata *tramite modello F24 ELIDE*, indicando il codice tributo "**8114**", denominato "**Sanzione di cui all'art.11, comma 1, d.lgs. n.471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n.16/2012 – REMISSIONE IN BONIS**", già istituito e modificato con precedenti documenti di prassi (Risoluzione 46/E/2012 e 42/E/2018).

Nel modello F24 ELIDE va riportato *il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura* con il codice identificativo "**10**", denominato "cessionario/fornitore".

Ai fini della compilazione del modello F24 ELIDE, si precisa che:

- nella sezione "**Contribuente**" vanno indicati:

- il "*codice fiscale*" e i "*dati anagrafici*" del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto; in caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell'invio della

comunicazione;

- nel campo relativo al "*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*" va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice "10" da riportare nel campo "*codice identificativo*". Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi.

• nella sezione "**Erario ed altro**" vanno indicati:

- nel campo "*tipo*", la lettera "R";
- nel campo "*elementi identificativi*", nessun valore;
- nel campo "*codice*", il codice tributo 8114;
- nel campo "*anno di riferimento*" (nel formato "AAAA"), l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell'opzione.

